

## La nuova legge svizzera sulla fusione – Terza parte

La Legge federale sulla fusione (LFus) ha introdotto l'istituto della scissione nell'ordinamento giuridico svizzero.

Le società, al fine di migliorare la propria posizione sul mercato, tendono a svolgere attività strumentali o contigue rispetto al "core business". Esigenze di razionalizzazione impongono loro talvolta processi di riorganizzazione. L'istituto della scissione consente alle società di separare le differenti attività aziendali e di allocarle nell'ambito di diversi soggetti giuridici, risultato che prima della LFus richiedeva il ricorso a complesse operazioni.

Con la scissione una società trasferisce la totalità o parti del proprio patrimonio ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, a fronte della attribuzione di quote o azioni di quest'ultime a favore dei propri soci. La LFus distingue tra la **scissione mediante divisione**, ossia quando una società trasferisce l'intero patrimonio ad altre società e viene successivamente sciolta, e la **scissione mediante separazione**, ossia quando una società assegna solo parte del proprio patrimonio ad altre società, riducendo di norma il proprio capitale sociale, senza pertanto dover essere sciolta.

La continuità patrimoniale emerge dal trasferimento del patrimonio attivo e passivo della società trasferente alle società assuntrici, mentre la continuità del societariato è data dal fatto che i soci della società trasferente conservano la loro partecipazione sociale, anche se si verifica una diversa ripartizione dei diritti e delle quote ad essi spettanti. Infatti, ai soci potranno essere attribuite quote o diritti in ciascuna delle società assuntrici, ovvero solo in alcune di esse, ovvero quote o diritti ulteriori nella società trasferente. Ai soci della società trasferente potranno essere attribuiti diritti societari o quote sociali sia in proporzione alle precedenti partecipazioni nella società trasferente, cosiddetta **scissione simmetrica**, sia in proporzione diversa, cosiddetta **scissione asimmetrica**.

Il procedimento di scissione si compone di alcune fasi successive, qui di seguito riportate.

### 1. Contratto di scissione e progetto di scissione

In caso di trasferimento di parti del patrimonio a società preesistenti gli organi superiori di direzione o amministrazione delle società partecipanti alla scissione concludono un contratto di scissione. Diversamente, in caso di trasferimento di parti del patrimonio a società costituende gli stessi elaborano un progetto di scissione. Sia il contratto che il progetto di scissione devono contenere informazioni sulle società partecipanti, l'inventario degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, il rapporto e le modalità di scambio delle quote sociali, i diritti attribuiti ai soci della società trasferente, la data dalla quale i soci della società trasferente hanno diritto di partecipare agli utili, la data dalla quale gli atti della società trasferente si considerano compiuti per conto della società assuntrice.

### 2. Rapporto di scissione

Con il rapporto di scissione gli organi superiori di direzione o amministrazione delle società ad essa partecipanti illustrano e giustificano ai soci, sia dal punto di vista giuridico che economico, lo scopo e le conseguenze della scissione, il contratto o il progetto di scissione, il rapporto di scambio, gli eventuali obblighi posti a loro carico, le ripercussioni sui lavoratori ed i creditori sociali.

### **3. Relazione di revisione**

Le società partecipanti alla scissione sottopongono il contratto, o il progetto di scissione, e il rapporto di scissione alla verifica di un revisore particolarmente qualificato ed indipendente, affinché rediga una relazione in cui vengono esaminati i principali aspetti della scissione e, in particolare, il rapporto di scambio delle quote sociali ed il metodo utilizzato per la sua determinazione. La LFus rinvia integralmente alla disciplina della fusione.

### **4. Decisione di scissione**

Il contratto, o il progetto di scissione, il rapporto di scissione, la relazione di revisione ed i necessari documenti contabili sono messi a disposizione dei soci per almeno due mesi. Decorso tale termine, l'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del contratto o del progetto di scissione. Le maggioranze deliberative sono le medesime previste dalla LFus per la fusione. Si noti, però, che in caso di scissione asimmetrica è richiesta l'approvazione di almeno il 90% dei soci della società trasferente che dispongono del diritto di voto.

### **5. Iscrizione e pubblicità**

La decisione di scissione viene iscritta nel registro di commercio. In caso di scissione mediante divisione la società trasferente è automaticamente cancellata dal registro. Con l'iscrizione la scissione acquista validità giuridica, ossia tutti gli attivi e i passivi indicati nell'inventario sono trasferiti alle società assuntrici. L'iscrizione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.